Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 326

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 26 novembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 326 DEL 26 NOVEMBRE 1981:

MINISTERO DELL'INTERNO

17° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Appendice al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo - Parte seconda (4° aggiornamento).

(6683)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 1981.

Norme di attuazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 6 agosto 1981, n. 416, recante « Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 416, recante « Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria », e in particolare gli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della medesima che prevedono agevolazioni creditizie a favore delle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, nonché delle agenzie nazionali di stampa di cui all'art. 27, delle imprese la cui attività esclusiva o prevalente consista nella stampa di giornali quotidiani o periodici, delle imprese editrici di libri e delle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e periodica, in connessione con programmi di ristrutturazione economico-produttiva;

Visto il quarto comma dell'art. 31 della stessa legge, il quale prevede entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore di questa, la determinazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, degli adempimenti a carico delle imprese finanziate, degli istituti e delle aziende di credito, nonché delle modalità per la concessione dei contributi in conto interessi a carico dello Stato;

Decreta:

Art. 1.
Presentazione delle domande

La domanda per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416 — che nel prosieguo del presente decreto verrà definita con il termine « legge » senza ulteriori specificazioni — deve essere inoltrata al comitato di cui all'art. 32 della legge, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio dell'editoria, compilata conformemente al modello di cui all'allegato *A* e corredata dalla documentazione di cui all'allegato *B*.

Il limite posto dall'ottavo comma dell'art. 30 della legge va inteso, nel caso di una pluralità di testate di giornale quotidiano edite dalla medesima impresa, nel senso che gli investimenti vanno riferiti alle singole testate secondo la percentuale di utilizzo degli stessi.

Copia della domanda deve essere inoltrata ai fini della concessione del mutuo ad uno degli istituti o aziende di credito abilitati all'esercizio a medio termine, di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 2.
Adempimenti degli istituti e aziende di credito

L'istituto o l'azienda di credito procede all'istruttoria ai fini della concessione del mutuo.

I risultati dell'istruttoria vengono trasmessi al comitato di cui all'art. 32 della legge, unitamente alla delibera di concessione del mutuo.

Nella relazione istruttoria devono in particolare risultare:

a) la situazione patrimoniale dell'impresa, secondo l'unito allegato *A;*

b) la descrizione particolareggiata del programma per la ristrutturazione tecnico-produttiva e lo sviluppo economico-produttivo dell'impresa, con indicazione analitica dei fabbisogni relativi alle singole iniziative contemplate dal primo comma dell'art. 30 della legge, con esclusione delle spese sostenute anteriormente al biennio precedente alla presentazione della domanda;

c) i tempi di attuazione del programma.

Art. 3.
Ammissione al contributo in conto interessi a carico dello Stato

Il comitato di cui al secondo comma dell'art. 32 della legge, ricevuta da parte dell'istituto o azienda di credito la delibera e la relazione istruttoria di cui al precedente art. 2, approva il programma, previa specifica valutazione dello stesso con particolare riferimento al complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, ivi compreso il ricorso alle altre agevolazioni previste dalla legge attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi assegnati e delibera in merito alla concessione del contributo in conto interessi a carico dello Stato.

Di quest'ultima delibera viene data comunicazione sia all'impresa sia all'istituto o azienda di credito.

L'istituto o azienda di credito, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, stipula entro il termine massimo di un anno con l'impresa il contratto di mutuo finalizzato al programma. Qualora la stipula del contratto di mutuo non intervenga entro il termine, l'impresa perde il diritto al contributo già deliberato.

Il contributo è accordato per un periodo di utilizzo che non può essere in alcun caso superiore a due anni, con riferimento alle somme erogate e con decorrenza dalla data delle singole erogazioni, in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il tasso agevolato. Per il periodo di ammortamento il contributo è accordato in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata a tasso agevolato.

Alla liquidazione dei contributi si procederà, sulla base del piano di ammortamento trasmesso dall'istituto o azienda di credito unitamente a copia del contratto di mutuo, per annualità posticipate rispetto alle scadenze fissate nel piano di ammortamento (30 giugno-31 dicembre).

Art. 4.
Documentazione di spesa

Le imprese beneficiarie sono tenute a trasmettere agli istituti finanziatori documentazioni idonee a comprovare l'utilizzo delle somme ricevute a mutuo in conformità al programma.

La documentazione di spesa deve consistere in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia autentica.

E' consentito altresì documentare le spese con elenchi di fatture o di altri titoli di spesa sempreché siano pre-

cisate le componenti tecniche ed economiche delle spese e che la conformità ai documenti originali risulti da attestato notarile o da dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell'impresa. Possono infine essere accettati elaborati di contabilità industriale anche ottenuti con mezzi meccanografici, sempreché contengano precisi riferimenti idonei a risalire alla natura delle spese ed alle sue componenti tecniche ed economiche. In tal caso gli elaborati debbono essere accompagnati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esista, attestante che le spese e i costi esposti riguardano effettivamente ed esclusivamente gli investimenti contenuti nel programma approvato e che delle forniture è stato effettuato il saldo.

Nel caso di investimenti in scorte occorre esibire un analitico raffronto tra bilanci approvati e situazioni contabili sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa e corredato da una specifica dei criteri adottati per la valutazione dei magazzini.

Nel caso di oneri da riqualificazione del personale o da costi organizzativi, occorre esibire:

idonea documentazione di spesa nelle ipotesi di ricorso ad organismi esterni all'impresa;

elementi di contabilità interna aziendale, nelle altre ipotesi.

Copia di tutti i documenti deve essere trasmessa al comitato di cui all'art. 32 della legge a cura degli istituti o aziende di credito che possono, in sostituzione, far pervenire una dichiarazione dalla quale risulti che il programma di investimento approvato è stato effettivamente attuato e che la documentazione relativa è conservata presso i propri archivi.

Art. 5.

Variazioni o mancata realizzazione del programma

Le variazioni al programma di cui al primo comma del precedente art. 3 debbono essere autorizzate dal comitato di cui all'art. 32 della legge.

La domanda di variazione è inoltrata dall'impresa al comitato per il tramite dell'istituto o azienda di credito, corredata dal parere dell'istituto o azienda di credito.

Nell'ipotesi di mancata realizzazione totale o parziale del programma nel termine previsto dal provvedimento di concessione del contributo, l'impresa è ammessa a comprovare entro centoventi giorni, fornendone idonea documentazione, che l'inosservanza è stata determinata da cause ad essa non imputabili. In tal caso il comitato assegna all'impresa un termine entro il quale il programma deve essere completato e gli investimenti relativi effettuati.

Qualora il termine di centoventi giorni di cui al precedente comma sia decorso inutilmente, ovvero la mancata realizzazione del programma risulti dovuta a causa imputabile all'impresa o comunque questa non abbia completato il programma entro il nuovo termine assegnatole, il comitato dispone la decadenza totale o parziale dai benefici concessi in relazione alla quota di investimenti già effettuati.

Nei casi di estinzione anticipata del mutuo, di fallimento o di assoggettamento ad ogni altra procedura concorsuale, ovvero di commissariamento dell'impresa, l'erogazione dei contributi cessa rispettivamente a decorrere dalla data di estinzione, da quella di dichiarazione del fallimento, di assoggettamento a procedura concorsuale, o di nomina del commissario.

Fermi restando gli ulteriori casi di cui al settimo comma dell'art. 12 e al terzo comma dell'art. 19 della legge, quando ricorra il caso di concentrazione di cui al quarto comma dell'art. 4 della legge, la corresponsione dei contributi in conto interessi cessa per l'intero anno solare successivo, e fino a che la situazione di concentrazione non risulti cessata.

L'erogazione di contributi a favore delle imprese editrici di cui all'art. 1 e al primo e terzo comma dell'art. 18 della legge è sospesa fino a quando le imprese stesse non si siano adeguate alle disposizioni di cui ai primi cinque commi dell'art. 1 della legge stessa.

Art. 6.

Fondo centrale di garanzia

La garanzia sussidiaria dello Stato prevista dall'articolo 33 della legge sui mutui concessi ai sensi del primo comma dell'art. 29 della legge può essere accordata agli istituti e aziende di credito che ne abbiano fatto richiesta dal comitato di cui all'art. 32 della legge con la stessa delibera di cui al primo comma del precedente art. 3.

La garanzia, accordabile sui mutui di importo non superiore a 1.500 milioni di lire, si esplica in riferimento alle perdite subite dall'istituto o azienda di credito a fronte sia del capitale, sia degli interessi di mora, riconosciuti in misura non superiore al tasso di riferimento cui è commisurato il tasso di interesse sul mutuo, sia degli accessori e spese, dopo aver esperito tutte le procedure nei confronti del beneficiario e degli eventuali prestatori di garanzie.

I contributi posti a carico degli istituti e aziende di credito dagli alinea 1) e 2) del quarto comma dell'art. 33 della legge sono versati su apposito conto corrente di tesoreria.

Art. 7.

Contributi in conto canoni

Le imprese editrici di cui al secondo comma dell'art. 30 della legge, al fine di ottenere il contributo in conto canoni previsto dall'undicesimo comma del medesimo art. 30, devono presentare apposita domanda al comitato di cui all'art. 32 della stessa, compilata conformemente all'allegato *A*, e corredata dalla documentazione di cui all'allegato *B*. Copia della domanda deve essere inoltrata alla società di locazione finanziaria che provvede all'istruttoria e ne trasmette i risultati al comitato.

Il comitato delibera sulla concessione del contributo in conto canoni da corrispondere annualmente alla società locatrice, dandone comunicazione all'impresa e alla società locatrice.

Tale contributo, pari alla somma dei contributi in conto interessi dei quali l'operazione avrebbe goduto in riferimento al valore d'acquisto dei beni mobili ed immobili anche se costruiti appositamente, ove assistita da mutuo agevolato ai sensi del precedente art. 3, viene corrisposto posticipatamente in relazione alle rate annuali di canone sulla base del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la società locatrice e il conduttore e regolarmente registrato. Copia del contratto, con gli estremi di registrazione, dovrà essere inviata al comitato unitamente alla documentazione di spesa.

La società locatrice dovrà ridurre i canoni a carico dell'impresa editrice in misura equivalente alla somma da questa ricevuta ai sensi del comma precedente.

Le operazioni di locazione finanziaria non possono eccedere la durata di 10 anni.

La società locatrice è tenuta a comunicare al comitato, con la massima tempestività, e comunque non oltre novanta giorni da quello in cui il fatto si determini o venga a sua conoscenza, ogni caso di mancato adempimento da parte del conduttore degli obblighi contrattuali. L'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare al comitato e alla società locatrice con la massima tempestività ogni altra causa di possibile interruzione del contributo.

Gli eventuali contributi indebitamente percepiti devono essere restituiti dal conduttore maggiorati degli interessi legali.

Si applica quanto disposto dal penultimo ed ultimo comma del precedente art. 5.

Roma, addì 12 novembre 1981

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SPADOLINI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1981
Registro n. 10 *Presidenza, foglio n.* 180

ALLEGATO *A*

MODELLO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI DI CREDITO DI CUI AGLI ARTICOLI 29, 30, 31, 32 E 33 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416, DA COMPILARE SU CARTA BOLLATA.

(L'impresa è tenuta a fornire tutti gli elementi richiesti nel presente modello; nel caso di mancata o incompleta risposta non si potrà dar corso all'istruttoria).

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio editoria - Comitato di cui all'art. 32 *della legge* 5 *agosto* 1981, *n.* 416 - Via Boncompagni n. 15 - Roma

(da inviare in copia all'istituto o azienda di credito cui viene presentata la richiesta di mutuo, nel caso di richiesta di solo mutuo agevolato e/o alla società esercente la locazione finanziaria nel caso di richiesta di contributo in conto canoni).

1) Importo del mutuo . . .

e/o

2) Importo del canone da corrispondere per la locazione finanziaria di beni mobili e immobili (leasing) . . . . . .

(non superiore al 70 per cento del complesso delle spese relative agli investimenti programmati nel caso di cui al punto 1) e del valore di acquisto dei beni mobili o immobili, anche se costruiti appositamente, nel caso di cui al punto 2). Detto limite viene aumentato all'80 per cento per le cooperative di cui all'art. 6 della legge).

I

a) Ragione sociale dell'impresa .
b) Forma giuridica . . . .
c) Estremi dell'atto costitutivo . .
d) Composizione degli organi sociali in carica . . .
e) Durata della società . . .
f) Capitale sociale (1) . . . . .
g) Soci (2) . . . .
h) Amministratori legali ed effettivi preposti alla gestione (3) . . . .

i) Produzione effettuata; descrizione del prodotto editoriale dal punto di vista qualitativo e suo collocamento o diffusione finale; tendenze evolutive; tipo dei destinatari; situazione concorrenziale.

l) Partecipazione dell'impresa richiedente e dei suoi soci in altre imprese (4) ed eventuali rapporti tecnico-commerciali in atto con dette imprese.

(1) Indicare la situazione aggiornata al momento della domanda.
(2) Indicare le quote relative.
(3) Alla data della domanda.
(4) Indicare quali.

m) Situazione attuale e previsioni sull'andamento del settore, specificamente per quanto riguarda quello in cui opera l'impresa richiedente.

n) Notizie sulle vicende tecniche, organizzative, commerciali, ecc. dell'impresa richiedente.

II

a) Capitale investito alla data di presentazione della domanda (immobilizzi di bilancio, al netto degli ammortamenti e della eventuale rivalutazione per conguaglio monetario).

b) Capitale investito per dipendente alla data di presentazione della domanda.

III

Bilancio e relativo conto economico riferiti alla data di chiusura dell'ultimo esercizio anteriore alla data della domanda e riepilogati secondo lo schema seguente:

Attivo	*Passivo*
Fabbricati	Capitale netto
Terreni	Debiti a medio o lungo termine
Macchinari	Debiti a breve verso banche
Attrezzature varie	Debiti verso istituti previdenziali
Crediti	Debiti verso fornitori
Prodotti finiti	Altri debiti
Prodotti in lavorazione	Fondo ammortamento
Materie prime	Fondo liquidazione
Altre eventuali voci (utili, titoli, ecc.)	Altri eventuali fondi (fondo tasse, ecc.)
	Altre voci

CONTO ECONOMICO

Dare	*Avere*
Rimanenze iniziali	Rimanenze
Acquisti materie prime	Vendite
Costi del personale poligrafico	Pubblicità
Costi del personale impiegatizio	Proventi diversi
Costi del personale giornalistico	
Altri costi industriali (energia, carburanti, manutenzione, accessori, ecc.)	
Costi commerciali	
Spese generali	
Oneri finanziari	
Ammortamenti	
Totale	Totale

IV

Descrizione degli stabilimenti e di altre proprietà aziendali nella loro consistenza alla data di presentazione della domanda e relativa separata valutazione.

Indicare globalmente per l'impresa e per ogni unità produttiva:

a) le lavorazioni effettuate;

b) il grado di modernità dei principali reparti e le eventuali modifiche da apportare.

V

Programma da realizzare con il finanziamento richiesto.

Criteri generali che hanno condotto alla formulazione del programma:

indicare i motivi che hanno indotto alla scelta della soluzione che viene proposta;

descrivere con precisione gli investimenti da effettuare, i macchinari e gli immobili da acquistare, gli immobili da costruire, la potenzialità produttiva risultante a programma ultimato (in termini di fatturato e quantità prodotte), i tempi di attuazione del programma e ogni altro elemento utile a valutare l'operazione;

indicare le conseguenze dei programmi di acquisto o di investimenti proposti sulla struttura tecnico-produttiva e sulla gestione economico-produttiva dell'impresa, nonché sul piano occupazionale, commentando a fondo le previsioni;

esporre in dettaglio i fabbisogni relativi ai singoli investimenti, distinguendo:

per investimenti fissi;
per investimenti in scorte;
per la costruzione o ristrutturazione di immobili;
per l'acquisto mediante locazione finanziaria di beni mobili e immobili;
per la costruzione mediante locazione finanziaria di beni immobili.

VI

Notizie sui finanziamenti a medio e a lungo termine in essere, relativo debito attuale, garanzie reali gravanti sui beni aziendali ed extraziendali.

Notizie su eventuali domande di finanziamento ordinario e agevolato in corso.

Notizie su eventuali contratti di locazione finanziaria in corso.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN TRIPLICE COPIA ALLA DOMANDA DIRETTA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

1) Copia dell'atto costitutivo, dello statuto o patti sociali dichiarati vigenti e del verbale dell'assemblea che ha nominato gli organi sociali in carica;
2) Certificato del tribunale competente attestante che la richiedente è nel pieno e libero esercizio dei suoi diritti;
3) Situazione patrimoniale finanziaria e conto economico alla data di presentazione della domanda;
4) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.;
5) Certificati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti « G. Amendola », del fondo di previdenza « F. Casella », che attestino il numero dei dipendenti della categoria di impiegati, operai, giornalisti, poligrafici per i quali l'impresa è assoggettata ai relativi contributi previdenziali;
6) Copia del contratto di locazione finanziaria, debitamente registrato, nel caso di richiesta di contributo in conto canoni;
7) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A. della Società esercente la locazione finanziaria;
8) Ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

(6772)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 19 novembre 1981.

Proroga dei termini di decadenza per il mancato funzionamento dell'ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Venezia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note in data 6 ottobre 1981 e 8 ottobre 1981 con le quali il presidente della corte di appello di Venezia ha comunicato che il 1° ottobre 1981 si è verificato un attentato dinamitardo-incendiario che ha provocato rilevanti danni alle strutture dell'edificio — sede decentrata dell'ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Venezia — con conseguente temporanea inagibilità comportante l'impedimento allo svolgimento di tutti i servizi e di tutti gli adempimenti di competenza dell'ufficio unico suddetto;

Ritenuto, altresì, che nei giorni 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ottobre si è avuta l'astensione dal lavoro da parte del personale di ruolo dei coadiutori addetti all'ufficio unico notificazioni;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Venezia nei giorni 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ottobre 1981 verificatosi per effetto di un attentato dinamitardo-incendiario e per l'astensione dal lavoro del personale di ruolo dei coadiutori addettovi, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il suindicato ufficio a mezzo del personale addettovi, compresi i termini per levare il protesto dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabili nel comune di Venezia, scadenti l'1, 2, 3, 4, 5 e 6 ottobre 1981, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1981

Il Ministro: DARIDA

(6775)

DECRETO 19 novembre 1981.

Proroga dei termini di decadenza per il mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Bologna.

IL GUADASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del 16 ottobre 1981 con cui il presidente della corte di appello di Bologna ha comunicato che alcuni uffici giudiziari di quel distretto non sono stati in grado di funzionare regolarmente a causa dell'astensione dal lavoro del personale addettovi nei giorni 16 e 17 febbraio 1981 e 12, 18, 19 e 27 marzo 1981;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Bologna a causa dell'astensione dal lavoro del personale giudiziario addetto, precisamente nei giorni e nelle sedi rispettivamente indicate:

16 febbraio 1981: tribunale di Bologna;
16 e 17 febbraio 1981: pretura di Imola;
12, 18, 19 e 27 marzo 1981: tribunale di Ravenna;
12, 18, 19 e 27 marzo 1981: pretura di Ravenna;
12, 18 e 27 marzo 1981: pretura di Faenza;
12, 18 e 27 marzo 1981: pretura di Lugo,

i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici guidiziari sopra menzionati o a mezzo del personale addettovi scadenti durante i rispettivi periodi o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1981

Il Ministro: DARIDA

(6774)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 18 novembre 1981.

Modificazione al decreto 12 agosto 1981 dettante norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria che ha introdotto un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/81 del Consiglio del 28 maggio 1981;

Visto il regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regomento (CEE) n. 2133/81 della Commissione del 28 luglio 1981;

Visto il proprio decreto 12 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 29 agosto 1981, dettante norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria che ha introdotto un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Attesa la rinegoziazione, fra le parti interessate, dei tempi e modi di pagamento, posti al primo comma dell'art. 8 dell'accordo interprofessionale per la campagna 1981 per il pomodoro destinato alla trasformazione industriale;

Visto l'allegato n. 1-*bis* dell'accordo interprofessionale in questione, modificante parzialmente i tempi e i modi di pagamento del prodotto fresco oggetto di disciplina dell'accordo stesso;

Considerata la necessità di richiamare detto allegato nel decreto ministeriale 12 agosto 1981, pubblicato, come già detto, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 29 agosto 1981;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 sub capo primo del decreto ministeriale 12 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 29 agosto 1981 è così modificato:

L'accordo interprofessionale per la campagna 1981 per il pomodoro destinato alla trasformazione industriale (allegato 1 ed allegato 1-*bis*), nonché il verbale 31 luglio 1981 (allegato 2) e l'atto di ratifica 5 agosto 1981 (allegato 3), citati in epigrafe ai rispettivi punti « Visto » sono parte integrante del presente decreto.

Essi spiegano gli effetti giuridici voluti dalla vigente normativa che li regola.

Art. 2.

E' abrogato il decreto ministeriale 5 agosto 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 17 agosto 1981.

Roma, addì 18 novembre 1981

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

ALLEGATO N. 1-*bis*

ACCORDO INTERPROFESSIONALE CAMPAGNA 1981, PER IL POMODORO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE.

Nella sede del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la presenza dell'on. Ministro Bartolomei, tra le unioni nazionali delle associazioni ortofrutticoli (UNAPOA, UIAPOA, UNAPRO), assistite dalle organizzazioni agricolo-professionali (Confagricoltura, Coldiretti, Confcoltivatori, UCI, Federazione CGIL, CISL, UIL in rappresentanza dei coltivatori agricoli organizzati), le associazioni nazionali delle cooperative da una parte e le associazioni delle industrie conserviere (AIIPA, ASSITRAPA, ANICAV), nonché singole industrie dall'altra; con la partecipazione delle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Sicilia e Calabria;

Attesa la legge 10 ottobre 1975, n. 484, nel quadro degli indirizzi comunitari discendenti dalla regolamentazione in atto:

Si conviene

la parziale rinegoziazione dei tempi e modi di pagamento, posti al primo comma dell'art. 8 dell'accordo interprofessionale per la campagna 1981 per il pomodoro, destinato alla trasformazione industriale.

Articolo unico

A parziale modifica del primo comma dell'art. 8 dell'accordo interprofessionale per la campagna 1981 per il pomodoro destinato alla trasformazione industriale, il pagamento del prodotto agli agricoltori interessati avverrà, diversamente da quanto già disposto, nell'atto di accordo richiamato in epigrafe, per il 60% entro il 30 novembre 1981 mentre il saldo dovrà avvenire non oltre il 31 dicembre 1981.

Resta ferma ogni altra disposizione contenuta nello stesso art. 8.

Roma, addì 27 ottobre 1981

(6764)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 settembre 1981.

Approvazione di condizioni di polizza da applicare ad un contratto collettivo, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative:

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni - I.N.A., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza da applicare ad un contratto in forma collettiva;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni di polizza di seguito indicate presentate dall'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

condizioni particolari di polizza, regolanti le operazioni di capitalizzazione, da applicare alla polizza aziendale stipulata con il C.N.E.N. - Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Roma, addì 16 settembre 1981

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(6703)

DECRETO 6 ottobre 1981.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni di polizza e di opzioni, presentate dalla S.p.a. La Fondiaria, in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni La Fondiaria, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, a rivalutazione annua gratuita della prestazione, delle relative condizioni di polizza e di tre opzioni a scadenza e tre al termine del differimento;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticate, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le relative condizioni di polizza e le sotto descritte opzioni presentate dalla società per azioni La Fondiaria, con sede in Firenze:

tariffa 29 - FU, relativa all'assicurazione a premio unico di una rendita vitalizia differita, con controassicurazione in caso di premorienza dell'assicurato, rivalutabile ogni anno gratuitamente in funzione dell'andamento del rendimento finanziario del relativo fondo di gestione degli investimenti, garantito da società di verifica contabile legalmente riconosciuta;

condizioni di polizza della tariffa 29 - FU;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in un capitale liquidabile immediatamente;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in una rendita certa per un prefissato numero di anni (5 o 10) e successivamente vitalizia;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in una rendita vitalizia su due teste, parzialmente e totalmente reversibile a favore della testa sopravvivente;

tariffa 32 - F, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale liquidabile a scadenza o immediatamente in caso di premorienza dell'assicurato, rivalutabile ogni anno gratuitamente in funzione dell'andamento del rendimento finanziario del relativo fondo di gestione degli investimenti garantito da società di verifica contabile legalmente riconosciuta;

condizioni di polizza della tariffa 32 - F;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale in una rendita vitalizia, rivalutabile annualmente;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale in una rendita rivalutabile certa per un prefissato numero di anni (5 o 10) e successivamente vitalizia;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale in una rendita vitalizia rivalutabile su due teste parzialmente o totalmente reversibile a favore della testa sopravvivente.

Roma, addì 6 ottobre 1981

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(6701)

DECRETO 15 ottobre 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le sottoindicate condizioni di polizza presentate dalla S.p.A. Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, con sede in Trieste:

tariffa 12 c.a. relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte a premio annuo, durata della assicurazione e del pagamento premio pari a quella base, di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento;

tariffa 12 c.a. (10-15), relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo, durata dell'assicurazione 10 o 15 anni e durata del pagamento premi pari a quella base, di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento;

tariffa 30-i/MF relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato ed adeguabile annualmente in misura pari alla metà della percentuale di aumento annuo dell'indice del costo della vita (approvata con decreto ministeriale 13 novembre 1974, n. 9132);

tariffa 30-i/MF (10-15), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, certa per i primi 10 o 15 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in misura, pari alla metà della percentuale di aumento annuo dell'indice del costo della vita (tariffa approvata con decreto ministeriale 13 novembre 1974, n. 9132).

condizioni di polizza della tariffa 30-i (M-F) e 30-i 10-15 (M-F).

Roma, addì 15 ottobre 1981

Il Ministro: MARCORA

(6705)

DECRETO 15 ottobre 1981 .

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentata dalla S.p.a. Alleanza assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore approvate con decreto ministeriale n. 9013 del 13 agosto 1974, presentate dalla società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede in Milano:

tariffa 5, relativa all'assicurazione mista per la durata di anni 20, a premio annuo, di un capitale pagabile alla scadenza contrattuale, se in vita l'assicurato, oppure immediatamente, crescente annualmente nell'importo, in caso di premorienza.

Roma, addì 15 ottobre 1981

Il Ministro: MARCORA

(6702)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 5 novembre 1981.

Competenza in materia di prove e verifiche di approvazione e di revisione delle cisterne per infiammabili costruite in base alle norme preesistenti al decreto ministeriale 8 agosto 1980.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 8 agosto 1980 emanato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno, inerente le nuove norme di progettazione, costruzione, approvazione e mantenimento in servizio delle cisterne destinate al trasporto su strada di materie pericolose appartenenti alle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 22 settembre 1980);

Visti gli articoli 13 e 14 del suddetto decreto, inerenti l'entrata in vigore del decreto stesso e le disposizioni transitorie;

Considerato che l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto succitato è fissata al 22 settembre 1982 e che fino a tale data è consentita la costruzione e approvazione delle cisterne secondo la normativa di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1934);

Tenuto presente che, sulla base della normativa di cui al suddetto decreto ministeriale 31 luglio 1934, le verifiche e prove ed il rilascio del libretto delle cisterne sono di competenza dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.);

Considerato che in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la legge 27 giugno 1981, n. 332, di conversione del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, ha definitivamente soppresso l'attività dell'A.N.C.C.;

Considerato che pertanto si rende necessario trasferire le competenze già assegnate all'A.N.C.C. con il richiamato decreto ministeriale 31 luglio 1934;

Ritenuto che dette competenze possano essere assegnate al Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., in analogia a quanto stabilito per le nuove norme dal richiamato decreto dell'8 agosto 1980;

Ritenuto altresì che per le difficoltà di carattere operativo conseguenti al suddetto trasferimento di competenze si rende necessario differire le revisioni periodiche delle cisterne di cui trattasi;

Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579;

Decreta:

Art. 1.

Le visite e prove di approvazione delle cisterne destinate al trasporto su strada delle materie appartenenti alle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2, che sono costruite sulla base delle norme preesistenti a quelle approvate con decreto ministeriale 8 agosto 1980, sono effettuate dagli uffici provinciali della M.C.T.C.

Art. 2.

Le visite e prove di revisione delle cisterne destinate al trasporto delle materie di cui al precedente art. 1 ed in circolazione alla data del presente decreto sono di competenza degli uffici provinciali della M.C.T.C.

Art. 3.

Le visite e prove di cui al precedente art. 2 sono rinviate a data da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti.

Art. 4.

Le cisterne approvate ai sensi del precedente art. 1 devono essere accompagnate dal libretto della cisterna di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 1980.

Art. 5.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 5 della legge 10 luglio 1970, n. 579.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1981

Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(6785)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 6 giugno 1981, n. **670**.

Autorizzazione al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Palermo ad accettare un legato.

N. 670. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1981, col quale, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Palermo viene autorizzato ad accettare il legato, consistente nella nuda proprietà di un immobile sito in Palermo, via Valdemone 36, III piano sc. B, disposto dalla sig.ra Romano Domenica con testamento pubblico 16 gennaio 1978, n. 492 di repertorio, a rogito dott. Bernardo Puccio, notaio in Palermo, pubblicato in data 24 aprile 1978, n. 49575 di repertorio, a rogito stesso notaio, registrato a Palermo il 15 maggio 1978 al n. 8302, con l'onere che l'immobile sia destinato per 2/3 alla istituzione di una borsa di studio da assegnare annualmente al procuratore legale del distretto di Palermo abilitatosi con la miglior votazione e per 1/3 a avvocati e magistrati indigenti e loro famiglie.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1981
Registro n. 41 *Giustizia, foglio n.* 122

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1981, registro n. 23 Difesa, foglio n. 287, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Costa Severino, nato il 17 gennaio 1924 a Borgo Val di Taro (Parma). — Patriota ardito e generoso, si distingueva nella lotta ai nemici della Patria per capacità e grande abnegazione. Il 14 ottobre 1944 in località Pieve di Borgotaro, nel corso di un attacco ad un nutrito gruppo ippotrainato nemico si lanciava per primo all'attacco e, nonostante la violenta reazione avversaria, riusciva con il fuoco della sua arma automatica a mettere in fuga il nemico che abbandonava sul posto materiale e mezzi. — Pieve di Borgotaro, 14 ottobre 1944.

Croci

Caracciolo Sergio, nato l'8 novembre 1925 a Castagnole Lanze (Asti). — Fervente patriota, si distingueva fin dagli inizi della lotta di liberazione per slancio entusiastico, per spirito di sacrificio e per coraggio. Il 1° aprile 1945 insieme ad altro commilitone attaccava un munito posto di blocco nemico alla periferia di Asti riuscendo, con audace azione a fuoco a scompaginarne le fila non senza aver inflitto all'avversario gravi perdite in uomini e materiali. — Alba, 1° aprile 1945.

Carini Gildo, nato il 7 agosto 1924 a Struppa (Genova). — Giovane partigiano, si distingueva nella lotta al nemico invasore per coraggio, sprezzo del pericolo e spirito di abnegazione. Il 20 marzo 1945, in località Canate, alla testa di pochi uomini impegnava per diverse ore di duro combattimento un forte contingente nemico arrestandone l'avanzata fino al sopraggiungere dei rinforzi e costringendo infine l'avversario a precipitosa fuga. — Canate, 20 marzo 1945.

Carosio Pietro Luigi, nato il 24 marzo 1914 a Incisa Scapaccino (Asti). — Comandante di Battaglione dotato di notevole spirito combattivo, si distingueva sin dall'inizio della lotta partigiana per capacità organizzativa e grande abnegazione. Il 22 aprile 1944, penetrato, alla testa di pochi uomini, nel dispositivo trincerato nemico in Nizza, non esitava ad ingaggiare combattimento a distanza ravvicinata infliggendo all'avversario gravi perdite in uomini e materiale. — Nizza, 22 aprile 1945.

Cugno Giovanni, nato il 4 ottobre 1920 a S. Denis (Francia). — Fervente patriota, pur libero da obblighi di leva, entrava fra i primi nelle locali formazioni partigiane prendendo parte a numerosi combattimenti. Il 18 dicembre 1944, in zona Prato del Rio, nel corso di un improvviso attacco da parte di preponderanti forze nemiche non esitava alla testa dei suoi uomini a fronteggiare l'avversario e infliggendogli sensibili perdite lo faceva desistere dall'azione intrapresa. — Prato del Rio, 18 dicembre 1944.

Riscazzi Dino, nato il 30 luglio 1922 a Stradella (Pavia). — Valoroso combattente, tenace patriota, durante tutto il periodo di appartenenza alle formazioni partigiane dimostrava notevoli doti di coraggio ed elevato spirito combattivo. Nel corso di un attacco ad un convoglio nemico, incurante della violenta reazione avversaria, si infiltrava audacemente nelle linee nemiche neutralizzando l'azione di varie postazioni ed infliggendo gravi perdite. — Castera-Verduzan (Gers), 12 luglio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1981, registro n. 23 Difesa, foglio n. 290, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglie di bronzo

Gatti Fernando, nato l'11 marzo 1924 ad Alessandria. — Fervente patriota, dotato di entusiastico spirito combattivo, partecipava alla lotta contro i nemici della Patria evidenziando incontestabile coraggio e sprezzo del pericolo. Il 24 aprile 1945, alla testa di pochi ardimentosi, attaccava in S. Siro di Struppa una batteria nemica superiore in uomini e mezzi, distinguendosi per atti di valore e perizia. Incitando i suoi uomini alla lotta con la parola e l'esempio, dopo ore di duro combattimento, costringeva l'avversario alla resa. — S. Siro di Struppa, 24 aprile 1945.

Pellizzari Mario, nato il 20 marzo 1903 a Lecco (Como). — Fervente patriota, animato da vivo amor di Patria, subito dopo l'armistizio entrava nella resistenza distinguendosi ben presto per notevoli doti di coraggio ed elevate capacità di comandante. Nella notte del 24 dicembre 1944 entrato con pochi ardimentosi in Ivrea, completamente presidiata da truppe nemiche, effettuava a pochi metri di distanza dai posti di guardia avversari il sabotaggio del ponte sulla Dora, riuscendo a farlo saltare completamente, impedendo, così, i rifornimenti all'industria di guerra tedesca nella zona. — Ivrea, 24 dicembre 1944.

Croce

Libè Gaetano, nato il 30 aprile 1920 a Ponte dell'Olio (Piacenza). — Valoroso combattente e tenace patriota, subito dopo l'armistizio partecipava alla lotta contro i nemici della Patria dimostrando notevoli doti di coraggio e grande abnegazione. Il 5 novembre 1944, nel corso di una rischiosa e delicata missione notturna nei pressi di Bernezzo veniva individuato e fatto segno ad intenso fuoco nemico. Senza un attimo di esitazione e benché in netta minoranza, ingaggiava un'impari lotta riuscendo infine a sfuggire all'avversario dopo avergli inflitto gravi perdite. — Bernezzo, 5 novembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1981, registro n. 23 Difesa, foglio n. 288, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglie di bronzo

Gai Luciano, nato il 21 giugno 1922 a Pistoia. — Fervente patriota, si distingueva nella lotta contro i nemici della Patria per capacità combattiva e ardimento. Arrestato e sottoposto a tortura, nulla rivelava che potesse nuocere ai compagni di fede. Durante il trasferimento dalle carceri di Chiavari a quelle di Genova riusciva ad evadere ed a riprendere ardimentosamente i combattimenti contro l'invasore. A liberazione avvenuta, mentre unitamente ad un compagno guastatore si prodigava nel pericoloso lavoro di bonifica di una vasta zona minata, rimaneva gravemente ferito dallo scoppio di una mina. Nobile esempio di sprezzo del pericolo, attaccamento al dovere e spirito di sacrificio. — Garasco (Genova-Chiavari), 25 giugno 1945.

Gheri Marino, nato il 1° marzo 1922 a Galluzzo (Firenze). — Fervente patriota, dotato di entusiastico spirito combattivo, partecipava alla lotta contro i nemici della Patria evidenziando incontestabile coraggio e sprezzo del pericolo. Il 29 giugno 1944, alla testa di pochi ardimentosi, attaccava in località Cetica una munita postazione nemica superiore in uomini e mezzi, distinguendosi per atti di valore e perizia. Incitando i compagni alla lotta con la parola e l'esempio, dopo ore di duro combattimento, costringeva l'avversario alla resa. — Toscana, 8 settembre 1943-7 settembre 1944.

Croce

Ganzerli Sante, nato il 25 marzo 1917 a Medolla (Modena). — Fervente patriota si distingueva sin dall'inizio della lotta partigiana per capacità organizzativa e grande abnegazione, alternando le mansioni di medico a quelle di comandante di uomini. Consigliere fraterno, rincuorava i più stanchi, spronava con lo esempio di combattente tenace i più deboli e si prodigava, instancabilmente e con dedizione ammirevole, nella cura dei feriti riuscendo sempre a portare a termine la sua opera altamente umanitaria anche nei momenti più tristi e difficili del reparto. Nel corso di un capillare rastrellamento condotto da preponderanti forze nemiche riusciva con eccezionale sangue freddo a salvare la vita di un compagno a rischio della propria. Magnifico esempio di combattente coraggioso e tenace. — Val Grana, 25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1981, registro n. 23 Difesa, foglio n 289, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Ginocchio Amedeo, nato l'8 marzo 1916 a Mezzanego (Genova). — Fervente patriota ricco di giovanile ardimento, subito dopo l'armistizio non esitava ad impugnare le armi contro i nemici della Patria prodigandosi con estrema energia per la costituzione nella zona di efficienti formazioni partigiane. Promosso comandante di distaccamento riusciva durante diciannove lunghi mesi di intensa attività partigiana ad ideare e, nel contempo, a realizzare audaci azioni di guerra contro l'oppressore. Il 30 aprile 1945, in località S. Uberto, alla testa dei suoi uomini impegnava con duri combattimenti preponderanti forze nemiche riuscendo a catturare una consistente colonna avversaria che tentava di aggirare la Città di Genova insorta. — Valle Sturla (Genova), 8 settembre 1943-30 aprile 1945.

Medaglia di bronzo

Gelmi Carlo Felice, nato il 6 febbraio 1916 a Malonno (Brescia). — Valoroso combattente, ricco di giovanile ardimento, subito dopo l'armistizio entrava nella resistenza dedicando tutto se stesso alla causa partigiana. Il 28 settembre 1944, in zona del Lago di Lova, nel corso di un attacco ad un reparto nemico superiore in uomini e mezzi, di propria iniziativa riusciva, unitamente a pochi ardimentosi, a portarsi a tergo dell'avversario che attaccava ripetutamente. Ferito gravemente ad una gamba rifiutava ogni soccorso e, pur nello spasimo del dolore, continuava a combattere fino all'esaurimento delle proprie forze. — Borno, 28 settembre 1944.

Croce

Ghio Bernardo, nato il 14 ottobre 1919 a Dronero (Cuneo). — Comandante di Banda dotato di notevole spirito combattivo, sin dall'inizio della lotta partigiana si distingueva per capacità organizzativa e grande abnegazione. Durante un attacco tedesco alla sua formazione, radunati pochi compagni attorno ad un mortaio da 81, bersagliava a lungo il nemico incalzante procurandogli gravi perdite e causando notevole ritardo alla sua avanzata. Magnifico esempio di sprezzo del pericolo, di attaccamento al dovere e di spirito di sacrificio. — Ponte delle Catene (Dronero-Cuneo), 28 agosto 1944.

(5793)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 27 ottobre 1981. Piano di risanamento produttivo, economico e finanziario dell'industria siderurgica a partecipazione statale (art. 2, ultimo comma, del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, che autorizza l'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, ad emettere obbligazioni, fino all'importo massimo di 2.000 miliardi di lire, ai fini della razionalizzazione, della riorganizzazione e ristrutturazione delle imprese dell'industria siderurgica a partecipazione statale;

Visto, in particolare, l'ottavo comma del citato art. 2, che subordina la predetta emissione obbligazionaria all'approvazione, da parte del CIPI, di un piano di risanamento produttivo, economico e finanziario dell'industria siderurgica a partecipazione statale;

Viste le proprie direttive adottate nella seduta del 29 gennaio 1981, in occasione dell'esame dei progetti di ristrutturazione proposti dalla Italsider per gli stabilimenti di Bagnoli, Taranto e Genova-Cornigliano, nonché del progetto di ristrutturazione proposto dalla Acciaierie di Piombino per il centro siderurgico di Piombino, ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77;

Atteso che le predette direttive indicavano, ai fini del recupero della competitività della siderurgia pubblica, la necessità della presentazione, da parte della Finsider, di un piano organico nel quale fossero inserite, tra l'altro, le seguenti azioni:

adozione di adeguate iniziative rivolte a migliorare l'efficienza della struttura produttiva e commerciale, ad alienare opportunamente le aziende non strettamente funzionali all'attività del gruppo, ad individuare aziende private eventualmente integrabili nella siderurgia pubblica;

miglioramento della trasparenza dei bilanci delle società del gruppo, mediante la certificazione dei bilanci stessi, una politica di ammortamenti in linea con le aliquote fiscali, la pronta copertura da parte della Finsider delle perdite di gestione delle società controllate;

idonea ricapitalizzazione delle società del gruppo;

Vista la decisione CECA n. 2320/81 del 7 agosto 1981;

Visto il piano presentato dal Ministro delle partecipazioni statali, trasmesso a questo Comitato in data 17 ottobre 1981;

Considerato che il piano di che trattasi è basato sui seguenti interventi essenziali:

riduzione della capacità produttiva di acciaio installata di oltre 600.000 tonnellate entro il 1985;

incremento della capacità di laminazione nello stesso periodo e per gli stessi quantitativi, come saldo risultante dagli aumenti autorizzati dalla CECA per Bagnoli, in linea con i previsti sviluppi della domanda interna, e dalle riduzioni programmate per altri impianti;

misure volte a conseguire, in ordine al recupero dell'efficienza, un più razionale assetto organizzativo del gruppo, mediante la creazione di società caposettore e un opportuno decentramento di funzioni da parte della Finsider, nonché iniziative di ristrutturazione tecnologica volte a migliorare la competitività delle produzioni siderurgiche tradizionali e a sviluppare sensibilmente il settore degli acciai speciali; misure che comporterebbero, nella prospettiva di un contenimento dell'inflazione, un notevole recupero, a partire già dal 1982, del livello di economicità del gruppo;

apporti di capitali alla Finsider, per quanto concerne la ristrutturazione finanziaria del gruppo, pari a lire 6.200 miliardi entro il 1985, ivi compresi i 2.000 miliardi di emissione obbligazionaria agevolata di cui trattasi, nonché i 2.000 miliardi già preordinati, quale conferimento ulteriore per la ricapitalizzazione del gruppo, a valere: quanto a lire 650 miliardi sul decreto-legge n. 209 del 14 maggio 1981, convertito nella legge n. 345 del 1° luglio 1981 e quanto a lire 1.350 miliardi sul disegno di legge in corso di esame al Parlamento (atto Senato 1433), così prevedendosi un complessivo fabbisogno aggiuntivo nel quinquennio di 2.200 miliardi di lire;

Udita la relazione del Ministro delle partecipazioni statali e su proposta dello stesso Ministro;

Approva

il piano di risanamento produttivo dell'industria siderurgica a partecipazione statale presentato a termini dell'art. 2, ultimo comma, del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, responsabilizzando la dirigenza del gruppo Finsider e dell'IRI a realizzare gli obiettivi di miglioramento del margine operativo lordo, anche mediante eventuali adattamenti delle scelte gestionali che si rendessero necessari, in ogni caso mantenendo il fabbisogno finanziario entro i limiti previsti dal piano.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria, subordina gli apporti di capitale di rischio destinati alla Finsider per il periodo successivo al 30 settembre 1983 all'esito della verifica del conseguimento dei previsti risultati economici della gestione industriale, verifica che il CIPI condurrà entro il 30 settembre 1983, sulla base di una relazione del Ministro delle partecipazioni statali comprovante l'attuazione del piano al 30 giugno 1983 e previa analisi del nucleo di valutazione di cui alla delibera del CIPE del 4 agosto 1981.

Per il periodo precedente al 30 settembre 1983, il Ministro delle partecipazioni statali emanerà direttive affinché non siano effettuati conferimenti di capitale o in conto capitale alle società del gruppo Finsider i cui bilanci certificati evidenzino rapporti tra il margine operativo lordo ed il fatturato inferiori al livello che sarà indicato, entro il 31 dicembre 1981, dal Ministro stesso, con proprio decreto, in coerenza con le previsioni del piano medesimo;

Raccomanda

all'IRI di adottare adeguate iniziative rivolte alla riduzione del fabbisogno finanziario del gruppo Finsider, anche mediante l'alienazione di attività non strettamente funzionali alle finalità della siderurgia a partecipazione statale e di promuovere adeguate condizioni per la presenza e lo sviluppo della partecipazione privata nelle aziende del gruppo;

Richiama

l'insieme delle misure finalizzate o comunque utilizzabili per il miglioramento della competitività dell'intero settore siderurgico, a partecipazione statale e privato, contenute in atti di Governo attualmente all'esame del Parlamento (ricerca applicata, innovazione tecnologica, premi di incentivazione per la riduzione della capacità produttiva di acciaio e di prodotti laminati, costo dell'energia elettrica), invitando, altresì, i Ministri dell'industria, del commercio con l'estero, dei trasporti, dei lavori pubblici e della marina mercantile a procedere in via amministrativa — e, per quanto occorra, di comune intesa — per risolvere i problemi, di rispettiva competenza, del settore, in particolare per quanto concerne gli scambi con i Paesi terzi, il trasporto su rotaia e le infrastrutture portuali.

Roma, addì 27 ottobre 1981

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
La Malfa

(6786)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con *decreti ministeriali in data 24 settembre 1981 e 1° gennaio 1981* sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

Asminale compresse, scatola da 30 compresse registrata in data 24 settembre 1981 al n. 529 a nome della ditta Sigurtà farmaceutici S.p.a. in Milano (decreto di revoca n. 6680/R);

Placex categoria Amnios flacone 20 ml. registrata in data 25 febbraio 1952 al n. 4744/A a nome della ditta Istituto sieroterapico italiano S.p.a. in Napoli (decreto di revoca n. 6681/R);

Olio antibacillare 8 fiale ml. 2, serie 5 fiale da ml. 1 pediatrico, e categorie antibacillare 6 supposte; olio antibacillare vitaminico 6 fiale ml. 2 e antibacillare vitaminico 6 supposte registrate in data 25 novembre 1964 e 22 febbraio 1974 ai numeri 2580, 2580/1, 2580/A, 2580/B e 2580/C a nome della ditta Pietro Isnardi e C. S.p.a. in Imperia-Oneglia (decreto di revoca n. 6682/R);

Broncazyme 12 e 24 capsule registrata in data 30 dicembre 1972 e 1° giugno 1976 al n. 22640 a nome della ditta Rorer italiana S.p.a. in S. Fruttuoso di Monza (Milano) (decreto di revoca n. 6683/R);

Lugacillivit iniettabile nella confezione flacone polvere per soluzione estemporanea da g. 2 + 0,25 con annessa fiala solvente da 20 cc. registrata in data 17 marzo 1961 al n. 18624 a nome della ditta Lugaresi e C. in Bologna (decreto di revoca n. 6684/R);

Robion flacone da 200 g. e della relativa categoria Valero vitaminica flacone g. 150 registrate in data 27 luglio 1960, 22 giugno 1967 e 10 agosto 1963 ai numeri 3502 e 3502/A a nome della ditta Lab. chim. biologico O. Benedetti in Firenze (decreto di revoca n. 6685/R).

Con decreti ministeriali in data 27 ottobre 1981, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

Afimicina antistaminica, uso veterinario, flacone iniettabile da 20 cc + fiala solvente da 5 cc. registrato in data 22 dicembre 1960 al n. 18197 a nome della ditta Azienda farmaceutica italiana in Milano (decreto di revoca n. 6693/R);

Cafmicina con Novobiocina Seberzoo, uso veterinario, flaconcino iniettabile da g. 3 + fiala solvente da ml. 10 registrata in data 6 luglio 1978 al n. 23599 a nome della ditta I.S.F. S.p.a. in Trezzano sul Naviglio (Milano) (decreto di revoca n. 6694/R);

Tetracif, flacone liofilizzato + fiala solvente × ml. 10, uso veterinario, registrata in data 2 aprile 1971 al n. 19781/A a nome della ditta Prodotti medicinali CIF S.r.l. in Roma (decreto di revoca n. 6695/R).

(6734)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

Corso dei cambi del 23 novembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1207,050	1207,050	1207 —	1207,050	1207 —	1207,40	1206,950	1207,050	1207,050	1207,05
Dollaro canadese	1018,600	1018,600	1019,50	1018,600	1019 —	1018,50	1018,650	1018,600	1018,600	1018,60
Marco germanico	532,910	532,910	532,75	532,910	532,63	532,20	532,600	532,910	532,910	532,90
Fiorino olandese	487,500	487,500	487,75	487,500	487,20	487,50	487,500	487,500	487,500	487,50
Franco belga	31,851	31,851	31,85	31,851	31,82	31,80	31,850	31,851	31,851	31,85
Franco francese	211,070	211,070	211,30	211,070	211,16	211,70	211,050	211,070	211,070	211,10
Lira sterlina	2288,300	2288,300	2289 —	2288,300	2286,50	2288,30	2288,850	2288,300	2288,300	2288,30
Lira irlandese	1890 —	1890 —	1892 —	1890 —	1891,35	—	1890 —	1890 —	1890 —	—
Corona danese	165,480	165,480	165,50	165,480	165,42	165,50	165,500	165,480	165,480	165,50
Corona norvegese	207,870	207,870	208,25	207,870	208,06	207,75	207,700	207,870	207,870	207,85
Corona svedese	218,840	218,840	219 —	218,840	218,75	218,80	218,770	218,840	218,840	218,85
Franco svizzero	664,260	664,260	664,65	664,260	664,20	664,20	664,050	664,260	664,260	664,25
Scellino austriaco	75,960	75,960	75,98	75,960	75,94	75,60	75,925	75,960	75,960	75,95
Escudo portoghese	18,700	18,700	18,60	18,700	18,64	18,70	18,700	18,700	18,700	18,70
Peseta spagnola	12,470	12,470	12,48	12,470	12,45	12,45	12,482	12,470	12,470	12,47
Yen giapponese	5,574	5,574	5,58	5,574	5,56	5,50	5,572	5,574	5,574	5,57
E.C.U.	1306,090	1306,090	—	1306,090	—	—	1306,090	1306,090	1306,090	—

Media dei titoli del 23 novembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	41,075
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,400
» 5,50 % » » 1968-83	85,425
» 5,50 % » » 1969-84	81,775
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	71,025
» 6 % » » 1972-87	70,050
» 9 % » » 1975-90	71,050
» 9 % » » 1976-91	72,175
» 10 % » » 1977-92	78,475
» 12 % (Beni Esteri 1980)	66,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,525
» » » » 1- 1-1980/82	99,325
» » » » 1- 3-1980/82	99,125
» » » » 1- 5-1979/82	98,875
» » » » 1- 5-1980/82	98,925
» » » » 1- 6-1980/82	98,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,450
» » » » 1- 7-1980/82	98,375
» » » » 1- 8-1980/82	98,325
» » » » 1-10-1979/82	98,450
» » » » 1-10-1980/82	98,625
» » » » 1-12-1980/82	98,475
» » » » 1- 1-1980/83	98,300
» » » » 1-10-1980/83	98,775
» » » » 1- 3-1981/84	97,925
» » » » 1- 4-1981/84	98,900
» » » » 1- 6-1981/84	98,600
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	95,300
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,675
» » » 12 % 1- 4-1982	96,925
» » » 15 % 1- 1-1983	94,475
» » » 12 % 1-10-1983	86,625
» » » 12 % 1- 1-1984	84,425
» » » 12 % 1- 4-1984	84,175
» » » 12 % 1-10-1984	83,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	80,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 novembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1207 —
Dollaro canadese	1018,625
Marco germanico	532,755
Fiorino olandese	487,500
Franco belga	31,850
Franco francese	211,060
Lira sterlina	2288,575
Lira irlandese	1890 —
Corona danese	165,490
Corona norvegese	207,785
Corona svedese	218,805
Franco svizzero	664,155
Scellino austriaco	75,942
Escudo portoghese	18,700
Peseta spagnola	12,476
Yen giapponese	5,573
E.C.U.	1306,090

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e premi comunitari relativi alle varietà di tabacco greggio « Badischer Burley » e « Virgin D » di raccolto 1981

Ad integrazione del comunicato del Ministero dell'agricoltura relativo ai prezzi e premi comunitari del tabacco greggio di raccolto 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1981, si comunicano i prezzi ed i premi delle seguenti varietà validi per il raccolto 1981:

Varietà	Grado	Tabacco in foglia — Prezzo obiettivo L./q.le	Tabacco in foglia — Prezzo intervento L./q.le	Tabacco in colli — Prezzo intervento L./q.le	Premio L./q.le
Badischer Burley					
Prime foglie . . .	I	529.158	476.284	662.183	
	II	413.115	371.836	516.967	292.517
	III	259.937	233.964	325.283	
Foglie basse . .	I	566.292	509.707	708.852	
	II	454.891	409.437	569.245	
	III	352.772	317.523	441.455	
Foglie mediane . .	I	464.174	417.793	580.862	
	II	357.414	321.701	447.264	
	III	273.863	246.498	342.709	
Foglie apicali	I	232.087	208.896	290.431	
Virgin D	A	452.763	407.487	531.414	
	B	258.075	232.268	302.906	275.216
	C	99.608	89.647	116.911	

(6767)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Sannio Gerani a r.l., in Benevento costituita per rogito Ronza in data 7 dicembre 1973 - rep. n. 221 - reg. soc. n. 1030;

2) società cooperativa edilizia Sannio Edelweiss a r.l., in Benevento costituita per rogito Ronza in data 14 dicembre 1974 - rep. n. 962 - reg. soc. n. 1005;

3) società cooperativa edilizia Sannio Begonia a r.l., in Benevento costituita per rogito Ronza in data 3 gennaio 1974 - rep. n. 276/114 - reg. soc. n. 955;

4) società cooperativa agricola La Mista a r.l., in Benevento costituita per rogito Dell'Aquila in data 25 novembre 1975 - rep. n. 42466/4437 - reg. soc. n. 1185;

5) società cooperativa edilizia Sannio Narciso a r.l., in Benevento costituita per rogito Ronza in data 18 dicembre 1973 - rep. n. 248 - reg. soc. n. 1053;

6) società cooperativa edilizia Sannio Iris a r.l., in Benevento costituita per rogito Ronza in data 11 dicembre 1973 - rep. n. 232/83 - reg. soc. n. 982;

7) società cooperativa edilizia La Famiglia, in Benevento costituita per rogito Giordano in data 15 ottobre 1973 - repertorio n. 59125 - reg. soc. n. 927;

8) società cooperativa edilizia Sannio Giglio a r.l., in Benevento costituita per rogito Ronza in data 7 dicembre 1973 - rep. n. 224 - reg. soc. n. 1031;

9) società cooperativa edilizia Sannio Fior d'Ulivo a r.l., in Benevento costituita per rogito Ronza in data 14 febbraio 1974 - rep. n. 698 - reg. soc. n. 1079;

10) società cooperativa agricola San Francesco Acquafredda a r.l., in Benevento costituita per rogito Giordano in data 11 dicembre 1964 - rep. n. 23233 - reg. soc. n. 573;

11) società cooperativa edilizia Sannio Ciclamino a r.l., in Benevento costituita per rogito Ronza in data 17 dicembre 1973 - rep. n. 242 - reg. soc. n. 1004;

12) società cooperativa edilizia Il Gabbiano a r.l., in Montesarchio (Benevento) costituita per rogito Dell'Aquila in data 25 marzo 1974 - rep. n. 39708 - reg. soc. n. 975;

13) società cooperativa edilizia Edilfamiglia a r.l., in S. Lorenzo Maggiore (Benevento) costituita per rogito Maiatico in data 1° novembre 1970 - rep. n. 22289/15794 - reg. soc. n. 729.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Santa Barbara a r.l., in Napoli costituita per rogito Incoronato in data 26 giugno 1975 - rep. n. 40488 - reg. soc. n. 1429;

2) società cooperativa edilizia Nuovo Umanesimo Campania 36ª (trentaseiesima), in Napoli costituita per rogito Marranghello in data 22 maggio 1974 - rep. n. 442952 - reg. soc. numero 1209;

3) società cooperativa mista Peter Pan a r.l., in Napoli costituita per rogito Tirone in data 21 settembre 1977 - repertorio n. 10702 - reg. soc. n. 1791;

4) società cooperativa edilizia Floreana a r.l., in Somma Vesuviana (Napoli) costituita per rogito Angelone in data 13 gennaio 1975 - rep. n. 54457 - reg. soc. n. 685;

5) società cooperativa edilizia Dei Fiori a r.l., in Salerno costituita per rogito Giuliani in data 24 gennaio 1974 - repertorio n. 47564 - reg. soc. n. 5407/6487;

6) società cooperativa edilizia L'Airone a r.l., in Salerno costituita per rogito Barela in data 16 ottobre 1973 - repertorio n. 11902 - reg. soc. n. 5227/6309;

7) società cooperativa edilizia La Cernia a r.l., in Salerno costituita per rogito Barela in data 10 gennaio 1975 - repertorio n. 13043 - reg. soc. n. 5863/6941;

8) società cooperativa edilizia Sole a r.l., in Salerno costituita per rogito Giuliani in data 24 gennaio 1974 - rep. n. 47557 - reg. soc. n. 5401/6481;

9) società cooperativa edilizia Il Punto a r.l., in Pontecagnano (Salerno) costituita per rogito Varcaccio Garofalo in data 22 aprile 1972 - rep. n. 543 - reg. soc. n. 4738/5839;

10) società cooperativa di produzione e lavoro Primo Maggio a r.l., in Pontecagnano (Salerno) costituita per rogito Barela in data 26 febbraio 1972 - rep. n. 8819 - reg. soc. n. 4661/5770;

11) società cooperativa edilizia Parco Elena a r.l., in Sarno (Salerno) costituita per rogito Gentile in data 13 marzo 1964 - rep. n. 217 - reg. soc. n. 3427/4442;

12) società cooperativa edilizia Orchidea a r.l., in Mercogliano (Avellino) costituita per rogito De Stefano in data 26 giugno 1974 - rep. n. 79686 - reg. soc. n. 1487;

13) società cooperativa edilizia Edera a r.l., in Avellino costituita per rogito Corona in data 15 marzo 1974 - rep. n. 5665 - reg. soc. n. 1634;

14) società cooperativa edilizia La Popolare a r.l., in Calitri (Avellino) costituita per rogito Cestone in data 6 settembre 1975 - rep. n. 15428 - reg. soc. n. 217;

15) società cooperativa di produzione e lavoro La Meridionale a r.l., in Scampitella (Avellino) costituita per rogito Cannavale in data 27 ottobre 1975 - rep. n. 5115 - reg. soc. n. 216;

16) società cooperativa edilizia Edilfamiglia, società cooperativa edilizia fra capi di famiglie numerose a r.l., in Zungoli (Avellino) costituita per rogito Moscatelli in data 3 maggio 1970 - rep. n. 1554 - reg. soc. n. 159;

17) società cooperativa agricola Goldstar a r.l., in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) costituita per rogito Sannitti in data 7 febbraio 1977 - rep. n. 13357 - reg. soc. n. 759;

18) società cooperativa edilizia Casa Bella a r.l., in Napoli costituita per rogito Trinchillo in data 27 giugno 1974 - repertorio n. 64375 - reg. soc. n. 1418.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia S.I.L.P.-Vicenza n. 1 a r.l., in Vicenza costituita per rogito Misomalo in data 22 agosto 1963 - rep. n. 14916 - reg. soc. n. 3840;

2) società cooperativa edilizia El Murasso a r.l., in Sandrigo (Vicenza) costituita per rogito Feriani in data 31 marzo 1969 - rep. n. 9346 - reg. soc. n. 4985;

3) società cooperativa edilizia Ciasa Nostra a r.l., in Comelico Superiore (Belluno) costituita per rogito Perucon in data 10 marzo 1976 - rep. n. 45534 - reg. soc. n. 2278;

4) società cooperativa edilizia Esperia a r.l., in Feltre (Belluno) costituita per rogito Grammaticopolo in data 11 settembre 1964 - rep. n. 15040 - reg. soc. n. 1488;

5) società cooperativa edilizia Venezia a r.l., in Venezia costituita per rogito Polizzi in data 18 ottobre 1963 - rep. n. 1118 - reg. soc. n. 8526;

6) società cooperativa edilizia Edera Blu a r.l., in Venezia costituita per rogito Morelli in data 28 aprile 1977 - rep. n. 34993 - reg. soc. n. 13285;

7) società cooperativa edilizia Rinascente a r.l., in Mastellago (Venezia) costituita per rogito Marelli in data 19 luglio 1969 - rep. n. 15410 - reg. soc. n. 9732;

8) società cooperativa edilizia S. Pio X a r.l., in Mirano (Venezia) costituita per rogito Lamagna in data 10 maggio 1960 - rep. n. 13467 - reg. soc. n. 7917;

9) società cooperativa edilizia S. Marco a r.l., in S. Donà di Piave (Venezia) costituita per rogito Bianchini in data 5 febbraio 1970 - rep. n. 7032 - reg. soc. n. 9869;

10) società cooperativa edilizia Domus Caltana a r.l., in S. Maria di Sala (Venezia) costituita per rogito Pascucci in data 11 maggio 1968.

(6566)

Avviso di rettifica

Alla pubblicazione effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 22 ottobre 1981 relativa a «Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale» va apportata, relativamente al decreto ministeriale 16 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, la seguente rettifica: alla riga terza ove è scritto: «con sede in Milano, stabilimento di Corsico», leggasi: «sede di Milano e stabilimento in Corsico».

(6787)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di terapista della riabilitazione presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico terapista della riabilitazione in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici terapisti della riabilitazione presso l'Università di Bologna per l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di fisiologia umana . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma rilasciato dai licei classici, dai licei scientifici, dagli istituti tecnici, ovvero diploma rilasciato da istituti magistrali corredato da attestato di frequenza, con esito positivo di un corso annuale integrativo previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(6740)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di istologia ed embriologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(6741)

Concorso ad un posto di conservatore presso l'Università degli studi di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo geo-paleontologico annesso all'istituto di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze naturali o in scienze geologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(6742)

Concorso a tre posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Ferrara.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto secondaria di primo grado o altro titolo equipollente a norma di legge.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(6743)

Concorso a quattro posti di ostetrica presso l'Università degli studi di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto delle ostetriche delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica posti 4

Titolo di studio richiesto: diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scarenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(6744)

Concorso a due posti di operaio di seconda categoria presso l'Università degli studi di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Ferrara di cui un posto per la qualifica di mestiere di elettricista e un posto, riservato agli orti botanici, per la qualifica di mestiere di giardiniere.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(6745)

Concorso ad un posto di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, ad un posto di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Ferrara per la qualifica di mestiere di giardiniere.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(6746)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di architettura:

cattedra di disegno . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(6747)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica seconda . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(6748)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica (prima cattedra) . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scoula media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(6749)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

istituto di clinica ortopedica II . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(6750)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

servizi generali . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(6751)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali della facoltà di medicina veterinaria per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(6752)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale (per le esigenze della seconda cattedra) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(6753)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Modena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali del rettorato per un posto dell'Università di Modena.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare di durata triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(6754)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(6755)

Concorso ad un posto di bidello presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria per un posto presso la prima facoltà di medicina e chirurgia - Servizi generali (per le esigenze dell'Istituto di chirurgia sperimentale) dell'Università di Napoli.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(6756)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Parma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica generale e terapia medica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

(6757)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di farmacologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(6758)

Concorso a quattordici posti di operaio di prima categoria presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quattordici posti di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Roma per le seguenti qualifiche di mestiere:

muratore	posti 1
pittore edile	» 1
falegname (addetto infissi)	» 1
idraulico	» 1
cinetecnico	» 1
elettricista	» 3
conducente di automezzi	» 6

Titolo di studio richiesto: licenza elementare. I concorrenti ai posti di conduttore di automezzi dovranno, inoltre, essere in possesso della patente di 3° grado (D).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(6759)

Concorso a tredici posti di operaio di seconda categoria presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tredici posti di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Roma per le seguenti qualifiche di mestiere:

vetraio	posti 3
elettricista	» 2
tipografo	» 4
giardiniere	» 1
idraulico	» 1
falegname	» 1
tappezziere	» 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(6760)

Concorso a dieci posti di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, a dieci posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Roma per le seguenti qualifiche di mestiere:

facchino	posti 6
addetto allo stabulario (stalliere)	» 2
giardiniere	» 2

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(6761)

Concorso a tre posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di agraria:

istituto di entomologia agraria . . . . . posti 1

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di botanica speciale veterinaria . . . posti 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e nucleari:

istituto di mineralogia cristallografia e geochimica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(6762)

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva de i tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di economia e commercio:

laboratorio di politica economica e finanziaria posti 1
servizi generali . 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

(6763)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Elevazione del numero dei posti del concorso per la qualifica di ispettore aggiunto nel ruolo del personale della carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1979, n. 811 registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1979, registro n. 6 Trasporti, foglio n. 248, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1980, con il quale è stato indetto un concorso per esami a diciotto posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il derceto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, che all'art. 28-*ter*, autorizza le Amministrazioni dello Stato — in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 7 della citata legge n. 312/1980 — a bandire pubblici concorsi per l'assunzione del personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 312/1980;

Considerato che nel sopraspecificato ruolo del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione risultano presentemente scoperti, oltre ai diciotto posti messi a concorso, altri sessantasei posti e che, pertanto, — tenuto conto della riserva di cui all'art. 26-*quinquies* della citata legge n. 33/1980 nonché di due inquadramenti già disposti — sono in atto disponibili trentuno posti;

Ritenuto che la situazione degli uffici della menzionata Direzione generale aventi sede nelle regioni per le quali è stato indetto il concorso suddetto si presenta particolarmente critica per la grave carenza di personale che ne compromette la funzionalità e l'efficienza per cui, sotto il profilo dell'interesse del servizio, si rende indispensabile provvedere ad integrare il personale degli uffici medesimi con la massima possibile urgenza;

Considerata, quindi, l'opportunità di conferire anche i suindicati trentuno posti in aggiunta a quelli messi a concorso con il citato decreto ministeriale n. 811/1979 — attualmente in fase di espletamento — piuttosto che bandire un nuovo concorso;

Ritenuto che siffatta soluzione, rendendo possibile una più sollecita utilizzazione di nuove unità di personale è conforme ai criteri di urgenza riconosciuti dalla legge 18 ottobre 1980, n. 625, con la quale sono stati approvati provvedimenti per il funzionamento dei servizi della ripetuta Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

I posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, messi a concorso con il decreto ministeriale n. 811 del 9 novembre 1979, sono aumentati da diciotto a quarantanove.

I suddetti quarantanove posti vengono ripartiti fra le regioni di cui all'art. 1 di detto decreto ministeriale nel modo seguente:

Regione	Posti
Piemonte	posti 5
Lombardia	» 4
Veneto	» 4
Trentino-Alto Adige (per la sola provincia di Trento)	» 1
Friuli-Venezia Giulia	» 4
Liguria	» 3
Emilia-Romagna	» 5
Toscana	» 5
Marche	» 2
Umbria	» 4
Lazio	» 12

I vincitori del concorso saranno inquadrati, secondo le disposizioni dettate dall'art. 11, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella sesta qualifica funzionale del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1981

Il Ministro: BALZAMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1981
Registro n. 8 *Trasporti, foglio n.* 87

(6791)

Elevazione del numero dei posti dei concorsi per la qualifica di coadiutore del ruolo del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 352 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1979, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 92, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 4 agosto 1979, con il quale è stato indetto un concorso, a carattere regionale, di sessantaquattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale esecutivo della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, da destinare alla regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Tretino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti, il 24 ottobre 1979, registro n. 6 Trasporti, foglio n. 31, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 2 novembre 1979, con il quale il numero dei posti del predetto concorso è stato elevato a duecentosessantatre e sono stati, altresì, riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso medesimo;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, il 4 marzo 1980, registro n. 2 Trasporti, foglio n. 221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 22 marzo 1980, con il quale il numero dei posti del predetto concorso è stato elevato a quattrocentocinquantatre;

Vista la circolare in data 6 marzo 1980, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 22 marzo 1980, con la quale il Ministero della difesa, su segnalazione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dava comunicazione della disponibilità nel ruolo della carriera esecutiva della suddetta amministrazione civile di duecentonovanta posti di coadiutore riservati ai sottufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia, stabilendo i termini e le modalità di partecipazione al concorso;

Vista la nota del Ministero della difesa - Difeimpiegati - Divisione X, protocollo n. 4-S-82/C-10-2 in data 24 gennaio 1981, con la quale veniva inviata alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione la graduatoria dei duecentonovanta sottufficiali selezionati per l'assunzione presso la predetta Direzione generale;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1981, registro n. 2 Trasporti, foglio n. 331, con il quale i duecentonovanta sottufficiali inclusi nella graduatoria inviata dal Ministero della difesa sono stati nominati coadiutori, 4ª qualifica funzionale, presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Considerato che con il decreto ministeriale 16 settembre 1981, n. 669, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato dichiarato privo di efficacia giuridica il sopracitato decreto nei confronti di duecentouno unità che hanno rinunciato alla nomina;

Ritenuto che la situazione degli uffici periferici dislocati nelle predette regioni si presenta particolarmente critica per la grave carenza di personale, che ne compromette la funzionalità e l'efficienza, per cui, sotto il profilo dell'interesse generale, si rende indispensabile provvedere ad integrare il personale degli uffici medesimi con la massima possibile urgenza e con un congruo numero di nuovi impiegati esecutivi;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di disporre un ulteriore aumento del numero dei posti messi a concorso per le regioni anzidette con i decreti ministeriali suindicati utilizzando i posti riservati ai sottufficiali rimasti non coperti per rinuncia alla nomina degli interessati;

Ritenuto che tale soluzione consente di soddisfare le esigenze sopra indicate e presenta aspetti di indubbia economicità;

Considerato, d'altra parte, che dopo la severa selezione operata nella prova scritta e pratica il numero dei candidati del predetto concorso ammessi alla prova orale (milleduecentoventitre), garantisce la possibilità di assumere impiegati adeguatamente selezionati.

Valutate le specifiche esigenze degli uffici centrali e periferici dislocati nelle regioni sopra indicate;

Decreta:

I posti di coadiutore in prova, del ruolo del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, messi a concorso con il decreto ministeriale 10 maggio 1979 in numero di sessantaquattro e successivamente aumentati, con i decreti ministeriali 15 ottobre 1979 e 6 febbraio 1980, fino a quattrocentocinquantatre sono ulteriormente aumentati a seicentocinquantaquattro.

I suddetti seicentocinquantaquattro posti vengono ripartiti tra le regioni di cui all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 10 maggio 1979, nelle misure appresso indicate:

Piemonte	90
Liguria	20
Lombardia	90
Trentino-Alto Adige (per la sola provincia di Trento)	7
Friuli-Venezia Giulia	20
Veneto	47
Emilia-Romagna	50
Toscana	60
Umbria	30
Lazio	240

Restano confermate le modalità di espletamento del concorso indicate nei decreti ministeriali 10 maggio 1979, 15 ottobre 1979 e 6 febbraio 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 settembre 1981

Il Ministro: BALZAMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1981
Registro n. 8 *Trasporti, foglio n.* 86

(6792)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1981, n. **25**.

Finanziamento legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11, recante: Integrazione alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 62 « Norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e riabilitazione per gli handicappati ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'onere derivante dalla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11, per l'esercizio 1981 valutato in L. 500.000.000 si fa fronte con l'incremento di pari importo del cap. 08100, mediante riduzione dello stesso importo del fondo globale per provvedimenti legislativi (spese correnti) di cui al cap. 08996 dello stesso bilancio.

All'onere relativo agli anni successivi sarà provveduto con la legge di bilancio.

Per quanto disposto dal primo comma del presente articolo al bilancio di previsione 1981 vengono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza
Cap. 08100	+ 500.000.000
Cap. 08996	— 500.000.000

Art. 2.

L'art. 23 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 15, concernente il bilancio di previsione 1981 è sostituito dall'articolo seguente:

Le domande per usufruire delle provvidenze di cui alla legge regionale n. 11 del 7 febbraio 1981 concernente: « Integrazione alla legge regionale n. 62 del 19 settembre 1974: "Norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e riabilitazione per gli handicappati" » per l'anno 1980 possono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro i successivi sessanta giorni la giunta regionale predispone ed il consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei contributi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 11 settembre 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario di Governo è stato apposto il 10 *settembre* 1981.

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1981, n. **26**.

Variazione al bilancio regionale di previsione per l'anno 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1981)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 18 settembre 1981, n. **27.**

Interventi per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione nei piani di zona dei comuni dei colli albani colpiti o minacciati da movimenti sismici verificatisi a partire dal 20 aprile 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, al fine di accelerare l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica localizzati nei comuni dei colli albani colpiti dai fenomeni sismici iniziati il 20 aprile 1981 predispone un programma straordinario di intervento per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione nei piani di zona dei comuni medesimi.

Il programma, formulato sulla base di esigenze prioritarie verificate con le amministrazioni comunali interessate, con particolare riguardo alle necessità finanziarie occorrenti per completare opere in corso e per dare piena funzionalità ad interventi edilizi in atto, è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale.

I finanziamenti, previsti dal programma, sono concessi alle amministrazioni comunali interessate dalla giunta regionale, sulla base di progetti operativi presentati dalle amministrazioni stesse entro il termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le amministrazioni comunali possono avvalersi, per la progettazione ed esecuzione delle opere, del competente istituto autonomo case popolari, con le modalità tecniche e contabili disciplinate dalla vigente normativa regionale in materia di finanziamento di opere pubbliche.

Art. 2.

Per l'attuazione del programma di interventi di cui al precedente art. 1, è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 che sarà iscritta, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa della regione Lazio per l'anno 1981 al cap. 06003 di nuova istituzione denominato: « Finanziamento straordinario per la esecuzione di opere di urbanizzazione nei piani di zona per l'edilizia residenziale pubblica dei comuni dei colli albani e zone limitrofe ».

Alla copertura della relativa spesa si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 06002 dello stato di previsione, in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale provvede, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 settembre 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 17 *settembre* 1981.

LEGGE REGIONALE 18 settembre 1981, n. **28.**

Interventi a favore dei comuni colpiti dal sisma iniziato il 20 aprile 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel territorio dei comuni colpiti dal sisma iniziato il 20 aprile 1981 ed individuati con decreto del presidente della giunta regionale del Lazio, sono autorizzati gli interventi di consolidamento e di ripristino di edifici ad uso pubblico quali ospedali, presidi sanitari e case comunali definiti dalla giunta regionale, in relazione alla accertata entità dei danni, con propria deliberazione.

Le modalità tecniche ed amministrative per l'effettuazione degli interventi di cui al precedente comma sono le stesse che la Regione adotta in caso di ricorso al decreto luogotenenziale 12 aprile 1948, n. 1010.

Art. 2.

Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge, nel bilancio regionale per l'anno 1981 viene istituito il cap. 16735 con la seguente denominazione: « Interventi di carattere urgente ed inderogabile per il consolidamento ed il ripristino di ospedali, presidi sanitari e case comunali dei castelli romani danneggiati dal sisma del 1981 », con lo stanziamento di lire 1.500.000 in termini di competenza.

All'onere derivante dal comma precedente si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del cap. 08996 del bilancio regionale per il medesimo anno 1981.

Art. 3.

Per consentire interventi di particolare urgenza sugli edifici scolastici di ogni ordine e grado, di proprietà dei comuni e della provincia di Roma, nell'area territoriale dei castelli romani, interessata al fenomeno dello sciame sismico, è autorizzato un ulteriore stanziamento in termini di competenza e di cassa sul cap. 21304 del bilancio di previsione dell'esercizio 1981 di L. 1.000.000.000.

Per far fronte agli oneri di cui al precedente comma si provvederà mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 08996 del bilancio regionale per l'anno 1981.

Per quanto riguarda le procedure e le modalità di impegno e di spesa dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo trova applicazione la normativa di cui agli articoli 28 e 29 della legge regionale 16 febbraio 1981, n. 12.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 settembre 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 17 *settembre* 1981.

LEGGE REGIONALE 18 settembre 1981, n. **29.**

Provvidenze in favore delle popolazioni di alcuni comuni della provincia di Roma colpite dal terremoto iniziato il 20 aprile 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione, a seguito delle esigenze conseguenti ai movimenti sismici iniziati il 20 aprile 1981 in alcuni comuni della provincia di Roma, interviene in favore delle popolazioni per la riparazione del patrimonio edilizio.

Art. 2.

Opere ammesse a contributo

La Regione, per le finalità di cui al precedente art. 1, concede contributi sulla spesa occorrente per la riparazione di fabbricati di proprietà privata, di qualsiasi natura e destinazione.

Sono ammesse a contributo anche le opere necessarie ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti nonché i servizi igienico-sanitari.

Ai fini della concessione del contributo dovrà essere mantenuta la destinazione d'uso del fabbricato quale risultava alla data del 19 aprile 1981.

I proprietari dei fabbricati di cui al primo comma non potranno usufruire di ulteriori benefici finanziari aventi stessa finalità di quelli loro concessi con la presente legge.

Art. 3.

Entità dei contributi

I contributi previsti dall'art. 2 per la riparazione dei fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi, per ciascuna unità immobiliare danneggiata, sull'ammontare della spesa occorrente comprese spese generali e I.V.A. (imposta sul valore aggiunto), risultante da apposita perizia compilata con i prezzi unitari del prezzario unitario regionale corrente, redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale e giurata innanzi al cancelliere della pretura competente per territorio.

I contributi di cui al primo comma sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa come sopra determinata, la quale comunque non potrà superare la somma di L. 12.000.000 (dodici milioni) per alloggio e L. 3.000.000 (tre milioni) per ogni locale con diversa destinazione d'uso fino ad un massimo di L. 8.000.000 (otto milioni).

La percentuale di cui al comma precedente può essere elevata al 70 per cento della spesa occorrente nel caso di edifici utilizzati o effettivamente abitati dai proprietari residenti nel comune ove l'immobile danneggiato è ubicato, i quali abbiano un reddito annuo compreso tra L. 7.200.000 e L. 9.600.000 ed al 90 per cento della spesa occorrente nei casi in cui tale reddito sia inferiore a L. 7.200.000.

Il reddito di cui al comma precedente è individuato come reddito familiare complessivo quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente il nucleo familiare.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano e del catasto rurale o quando queste siano distrutte o perdute, provvede il comune interessato.

Per l'accertamento del titolo di proprietà dei fabbricati danneggiati, ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente legge, è consentita la presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1966, n. 15.

Art. 4.

Erogazione del contributo

I contributi di cui al precedente art. 3 sono corrisposti ai soggetti individuati dalla giunta regionale con le modalità di cui al successivo art. 7, per il tramite del funzionario del settore decentrato di Roma del servizio regionale lavori pubblici all'uopo delegato, nella misura di seguito specificata:

40 per cento a dimostrazione di avvenuto inizio lavori, certificato da idoneo verbale rilasciato dalla direzione lavori;

ulteriore 50 per cento a presentazione dello stato di avanzamento lavori emesso dalla direzione lavori al compimento del 60 per cento delle opere previste nella perizia giurata di cui al precedente art. 3;

un residuo 10 per cento a seguito dell'approvazione, da parte della giunta regionale, degli atti comprovanti l'avvenuta completa e regolare esecuzione delle opere previste nella suddetta perizia, vistati dal funzionario responsabile del competente settore opere e lavori pubblici dell'amministrazione regionale decentrata.

In caso di sostanziale difformità dei lavori eseguiti da quelli previsti dalla perizia giurata o quando gli stessi risultino comunque non regolarmente eseguiti si provvederà al recupero totale o parziale delle somme erogate, con le modalità di cui all'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, mediante provvedimento del presidente della giunta regionale, emesso su proposta dell'assessore regionale ai lavori pubblici.

Art. 5.

Modalità per concorrere alla concessione dei contributi

Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dai precedenti articoli debbono essere presentate al comune nel quale l'edificio danneggiato è ubicato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La perizia e l'ulteriore documentazione a corredo delle predette istanze debbono essere presentate nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I lavori debbono comunque avere inizio non oltre i novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione della giunta regionale di cui al successivo art. 7, pena la revoca del contributo.

Per gli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale, i relativi lavori debbono essere iniziati previa intesa con la competente soprintendenza.

Il termine per l'inizio dei lavori di cui al terzo comma del presente articolo può essere prorogato su motivata istanza degli interessati con provvedimento dell'assessore regionale ai lavori pubblici.

Art. 6.

Criteri di massima per la compilazione delle graduatorie

Il comune esamina le domande pervenutegli, quindi con deliberazione del consiglio comunale, stabilisce l'ammissibilità delle stesse in relazione a quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 2 e ne determina la graduatoria, indicando per i proprietari residenti la classe di reddito dell'istante.

La predetta deliberazione viene inviata alla regione Lazio per il tramite del competente settore opere e lavori pubblici dell'amministrazione regionale decentrata, entro il sessantesimo giorno dal termine utile per la presentazione delle perizie giurate di cui al precedente art. 3.

Per la formazione della graduatoria di cui al primo comma, il comune deve tenere presenti i seguenti criteri di priorità:

1) immobili effettivamente utilizzati a carattere continuativo, alla data del 19 aprile 1981, dagli stessi proprietari;

2) immobili utilizzati a carattere continuativo, alla stessa data, da locatari;

3) immobili utilizzati stagionalmente;

4) immobili non utilizzati o utilizzati saltuariamente.

Devono essere tenute in particolare considerazione le domande di contributo che si riferiscono ad uno stesso isolato: dette domande possono essere raggruppate ed inserite in graduatoria in corrispondenza alla posizione spettante alla maggioranza delle stesse.

Alla graduatoria devono essere allegate le domande e le perizie giurate presentate dagli interessati.

La deliberazione del consiglio comunale non costituisce titolo per la concessione del contributo regionale.

Art. 7.

Concessione dei contributi

La giunta regionale ripartisce fra i comuni di cui all'allegato *A* le risorse finanziarie disponibili per il perseguimento delle finalità della presente legge, in base all'entità delle perizie presentate a corredo delle domande dichiarate ammissibili dagli stessi comuni a norma del precedente art. 6, sentita la competente commissione consiliare permanente del consiglio regionale.

I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale secondo le priorità indicate nelle graduatorie di cui alle deliberazioni comunali previste dal primo comma del precedente art. 6.

Per i casi previsti dal punto n. 2 del terzo comma del citato art. 6, il contributo è concesso solo in presenza di atto formale da cui risulti la prosecuzione del rapporto di locazione esistente alla data del 19 aprile 1981 salvo rinuncia del locatario.

Art. 8.

Disciplina degli interventi

Per le opere ammesse a contributo ai sensi della presente legge, la concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita dall'autorizzazione ad eseguire i lavori, in analogia a quanto disposto dall'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Dette opere sono altresì esenti dalla corresponsione dei contributi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ai sensi dell'art. 9, lettera *g*), della stessa legge.

Art. 9.

Finanziamento

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 che sarà iscritta, in termini di competenza, nello stato di previsione della spesa della regione Lazio per l'anno 1981.

E' istituito allo scopo, nel bilancio regionale 1981, il cap. 16779 con la seguente denominazione: « Provvidenze in favore delle popolazioni di alcuni comuni della provincia di Roma colpite dal terremoto iniziato il 20 aprile 1981 » avente lo stanziamento in termini di competenza di L. 1.000.000.000 mediante prelevamento di pari importo dal cap. 08996 del medesimo bilancio regionale 1981.

Art. 10.

Territori interessati

I benefici di cui alla presente legge sono concessi ai proprietari di immobili ricadenti nei territori dei comuni elencati nell'allegato *A*.

Con provvedimento del presidente della giunta regionale, tale elencazione può essere estesa ad altri territori su proposta dell'assessore regionale ai lavori pubblici.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 settembre 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 17 settembre 1981.

ALLEGATO *A*

Comuni nei quali ricadono gli immobili ammessi ai benefici in conseguenza del terremoto iniziato il 20 *aprile* 1981

1) Albano Laziale;
2) Ariccia;
3) Castelgandolfo;
4) Colonna;
5) Frascati;
6) Genzano;
7) Grottaferrata;
8) Lanuvio;
9) Marino;
10) Montecompatri;
11) Monteporzio Catone;
12) Nemi;
13) Rocca di Papa;
14) Rocca Priora;
15) Velletri.

(6424)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813260)